

COMUNE DI ROVEGNO

- PARTE INIZIALE -

TITOLO 01

IL COMUNE

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI ROVEGNO, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO, NONCHE' DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE.

ART. 02

SEDE

01. IL COMUNE DI ROVEGNO HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI ROVEGNO.

ART. 03

SEGNI DISTINTIVI

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA CHE E' QUELLO STORICAMENTE IN USO, E CHE IDENTIFICA GLI ATTI DEL COMUNE STESSO.

ART. 04

FINALITA' E COMPETENZE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI VALORI ED INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE E ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, AMBIENTALI E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO.

ART. 05

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" , PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L`AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. IN OGNI FRAZIONE DEL COMUNE VIENE INDIVIDUATO UNO SPAZIO RISERVATO DA DESTINARE ALLA PUBBLICAZIONE DI REGOLAMENTI, ORDINANZE, AVVISI, COMUNICAZIONI ECC. DI PUBBLICO INTERESSE. PARTE STRUTTURALE

TITOLO 01

GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 06

01. ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 07

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. L`ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 08

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE:

A) LO STATUTO DELL`ENTE;

B) I REGOLAMENTI COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, LA COMUNITA' MONTANA, LA PROVINCIA E CON ALTRI ENTI DEL COMPARTO PUBBLICO;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

G) L`ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

H) L`ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI

ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

Q) IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

ART. 09

FUNZIONAMENTO

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

03. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI, ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

05. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA BASTA CHE L'AVVISO CON RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO, MA IN QUESTO CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

06. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI ARGOMENTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

07. L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NEGLI APPOSITI SPAZI RISERVATI IN OGNI FRAZIONE, ALMENO IL

GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON SONO PRESENTI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' SIANO PRESENTI ALMENO QUATTRO MEMBRI.

09. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON SIANO COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

10. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE TRANNE I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

11. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;
- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

ART. 10

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENSO CON CRITERIO PROPORZIONALE E CON L'EVENTUALE INTERVENTO DI ESPERTI ESTERNI AL CONSIGLIO.

02. LE COMMISSIONI SONO DISTINTE IN: PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 11

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENSO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE 03 SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE SECONDO COMMA.

05. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI.

06. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE

DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

07. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

08. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DI UN NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

10. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 12

COMPETENZE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO.

02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. ALLA GIUNTA VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:
- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA DI IMPULSO E DI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

- FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

- APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE L'ENTE NON INTENDA ATTRIBUIRE AL SINDACO;

- FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER L'ELEZIONE PRESIDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLE REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE;

- NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO E DI DIRITTO PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

- APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;
- DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI;
- ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA;
- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO;
- PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO;
- STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO.

ART. 13

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNI QUAL VOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.
02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICE SINDACO.
03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI MEMBRI PRESENTI ALLA RIUNIONE.
04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE ED ALLE MEDESIME POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ESPERTI TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

ART. 14

DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.
02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE:
 - PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;
 - PER MANCATO INTERVENTO A 03 SEDUTE CONSECUTIVE DEL RISPETTIVO CONSENSO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 15

ELEZIONI E DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 11 PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 16

COMPETENZE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' L'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. SVOLGE INOLTRE I SEGUENTI COMPITI:

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;
- HA LA DIREZIONE UNITARIA E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;
- CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;
- NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;
- IN DEROGA ALLE PREVISIONI DI LEGGE, QUALORA MANCHINO FIGURE DI 07 QUALIFICA FUNZIONALE, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUO' ESSERE AFFIDATA AL SINDACO;
- CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;
- COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI PUBBLICI ED APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE;
- SOVRINTENDE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- FA PERVENIRE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI

ED ATTI ANCHE RISERVATI;

- PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
 - CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO;
 - COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
 - PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
 - COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE I REVISORI DEI CONTI COMUNALI ESERCITANO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
 - STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 - CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
 - ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIDUTE;
 - PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIDUTA;
 - DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI E/O AI CONSIGLIERI COMUNALI;
 - DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
 - RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.
03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE.

ART. 17

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DELLA LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;
- PER PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 18

FUNZIONI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.

02. HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.

03. HANNO DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED

INTERPELLANZE SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

05. I CAPIGRUPPO CONSILIARI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI, ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE.

06. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO.

ART. 19

RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO, ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, CON VOTAZIONE PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI CON VOTO LIMITATO A DUE NOMINATIVI SU TRE CANDIDATI DA ELEGGERE.

02. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE PRESENTE LA MINORANZA.

03. I RAPPRESENTANTI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE E SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 20

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.

02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 21

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI E POTRANNO AVVALERSI DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' A NORMA DI REGOLAMENTO.

ART. 22

DECADENZA

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;
- PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE; PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DA QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA'.

ART. 23

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATE AL SINDACO.

02. L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE PRENDE ATTO.

TITOLO 02

GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 24

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DI CUI ATTUA LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

- SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA' ;

- CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

- PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE AUTONOMAMENTE ED IN PARTICOLARE SVOLGE I SEGUENTI COMPITI:

- ROGA I CONTRATTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE AI SENSI DI LEGGE;

- E' PREPOSTO E RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE;

- ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI E NECESSITATI CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO: ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI

ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA; LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE; EMANAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI TIPICI NECESSITATI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA; PREDISPONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO

ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI; FORMULAZIONE DI SCHEMI DI BILANCIO DI

PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI; ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER

LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI; PRESIDENZA

DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI E PER LE GARE D'APPALTO; ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBA RICEVUTO DELEGA;
SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSO;
LIQUIDAZIONE DI COMPENSI, DI INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO; CURA TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI; CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI; ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI;

- PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;
- ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE CON CRITERI DI PRIORITA';
- FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE;
- ESERCITA FUNZIONI DI INIZIATIVA, COORDINAMENTO, DIRETTIVE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI;
- AUTORIZZA LE MISSIONI AL PERSONALE;
- AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE;
- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA AI SETTORI, AI SERVIZI ED AGLI UFFICI, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI;
- AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA AI SETTORI OD ALLE AREE FUNZIONALI IN OSSERVANZA AGLI ACCORDI DECENTRATI;
- PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO E ALLA CENSURA;
- PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SOTTORDINATI;
- ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO IL CONTROLLO DI GESTIONE;
- ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL'ENTE;
- PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;
- PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;
- RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;
- PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;
- RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO

DEL DIRITTO ALL' ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;
- PROVVEDE ALL' ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI MESSI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL' ALBO E DELL' ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;
- SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- HA POTERI DI INIZIATIVA E DI COOPERAZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO SE ISTITUITO.
03. CON APPOSITO REGOLAMENTO VERRANNO STABILITE LE MODALITA' DELL' ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA.

ART. 25

RESPONSABILITA'

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME, SU RICHIESTA IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.
02. IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ESPRIME ANCHE IL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, QUANDO IL COMUNE NON ABBAIA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.
03. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL' EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL' ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE AFFIDATIGLI.
04. RISULTA INOLTRE RESPONSABILE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRESENTE PRIMO COMMA.

TITOLO 03

UFFICI E SERVIZI

CAPO 01

UFFICI

ART. 26

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL' ENTE E' ARTICOLATA ATTRAVERSO UN' AREA UNICA, AI SENSI DEL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 33 DEL D.P.R. 333 DEL 03.08.1990 , TRATTANDOSI DI COMUNE CON POPOLAZIONE INFERIORE A TREMILA ABITANTI.
02. L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI VERRA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
03. LA COPERTURA DI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DALLA GIUNTA COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.
04. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE IL

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

CAPO 01

SERVIZI

ART. 27

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI ESERCITABILI DAL COMUNE RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNA UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

05. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

ART. 28

ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME RELATIVE

ALL'AZIENDA SPECIALE O ALL'ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA'

NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVE.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LE DISPOSIZIONI STABILITE DAL PRIMO COMMA SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 29

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUO' ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, I TEMPI, I MODI E I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

- PARTE FUNZIONALE -

TITOLO 01

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO 01

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 30

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA ED ALTRI ENTI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

04. LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE IN MATERIA.

ART. 31

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE CON ALTRI COMUNI O INSIEME CON LA PROVINCIA O CON ALTRI ENTI, UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE DEL PRECEDENTE ARTT. 27 , IN

QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 32

UNIONE DI COMUNI

01. E' AMMESSA LA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE DI COMUNI CON ALTRI COMUNI, AI SENSI DELL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.

02. AL FINE DI CUI SOPRA IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 33

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, COMUNITA' MONTANA, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCENTRANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA MEDESIMA.

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 34

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

01. AI FINI DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'INTERESSE COMUNE E DEI DESTINATARI, E' CONSENTITO AD OGNI CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE NONCHE' ALLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO CHE POSSA RECARGLI PREGIUDIZIO O NUOCERE AI PROPRI INTERESSI.

02. ALLO SCOPO L'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO, POTRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE SI INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO E METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

03. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA LEDERE INTERESSI DI TERZI OD IN CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA'

CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI NELLA FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITA', ONDE DETERMINARE DISCREZIONALMENTE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE. TALI ATTI OSSERVERANNO LA DISCIPLINA DEL C.C. IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, ANCHE SE LE EVENTUALI CONTROVERSIE RESTANO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

04. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

ART. 35

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA. A TAL FINE SONO PREVISTE FORME DI CONSULTAZIONE CON LA POPOLAZIONE DA TENERSI DI MASSIMA CON CADENZA ANNUALE. TALI CONSULTAZIONI VERRANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 36

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE
01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE, TURISTICHE, CULTURALI, ASSISTENZIALI, DEL VOLONTARIATO OPERANTI NEL PROPRIO TERRITORIO E VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI DELLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE DEI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL PRIMO COMMA PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN UN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 37

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESA A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ED IN DUPLICE COPIA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

03. IL SINDACO AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA CHE, POTENDOSI AVVALERE DEGLI

UFFICI E DI CONTRIBUTI ESTERNI, DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE ENTRO 60 GIORNI.

04. IL SINDACO, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA, DOPO AVER COMUNICATO AI CITTADINI INTERESSATI L'ITER DELLA PRATICA, LI INFORMERA' MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI AL PARERE DELL'ORGANO COMPETENTE, DELL'ESITO DEL MEDESIMO E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

05. OVE I TERMINI SOPRA INDICATI NON VENISSESSERO OSSERVATI, IL PARERE DELL'ORGANO SI DA' PER RESO E LE PRATICHE PASSANO AGLI UFFICI COMPETENTI PER L'ISTRUTTORIA DA FARSI ENTRO 30 GIORNI.

06. NEL CASO DI ISTRUTTORIA NEGATIVA, NE VIENE FORNITA DAL SINDACO MOTIVATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI, MENTRE NEL CASO DI RISCONTRO POSITIVO, VENGONO ANCHE INDICATI I FUTURI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

ART. 38

REFERENDUM CONSULTIVI

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI:

- TRIBUTI LOCALI;
- ATTI DI BILANCIO;
- NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER 05 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA 1/3 DEL CORPO ELETTORALE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO:

- ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME;
- ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA, CONSIDERATE. LE LIMITAZIONI DEL PRECEDENTE SECONDO COMMA, E AL RISCONTRO DELLA COMPRESIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.

07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

08. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL

CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

09. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

10. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGIONE DI ESSERE O SUSSISTANO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

11. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON LE ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 02

L'AZIONE POPOLARE

ART. 39

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI FATTE SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO

ALL'ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE PER I CITTADINI INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDA, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

ART. 40

DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA ED ASSOLVE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA COMUNITA' MEDESIMA.

- PARTE FINANZIARIA -

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 41

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA ALTRESI', AUTONOME PODESTA' IMPOSITIVE NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER I SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI E REGIONALI;
- E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PROVVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 42

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUNO ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHE' DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI

SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL SEGRETARIO.

ART. 43

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA.

02. ESSI VENGONO DESUNTI DAL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE

VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

03. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 44

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL REVISORE DEL CONTO SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.

02. ESSO DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZE.

03. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA UNA SOLA VOLTA.

ART. 45

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE - SENZA DIRITTO DI VOTO - ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE, SE RICHIESTO. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL PROPRIO DOVERE SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTT. 1710 C.C.) E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE.

04. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E REVOCA, DA APPLICARE NEI RIGUARDI DEL REVISORE, SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGG. DEL C.C. .

ART. 46

CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO STABILITE LE FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE E RELATIVA METODOLOGIA.

CAPO 03

PROPRIETA' COMUNALE

ART. 47

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AD USI CIVICI, LA GESTIONE DEGLI STESSI E' AFFIDATA A COMITATI DELLE SINGOLE FRAZIONI DEL COMUNE NOMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA, CHE SARA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 48

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE I CIMITERI.

04. TALE BENE SEGUE IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITOGLI DALLA LEGGE.

05. ALLA CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 49

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUANTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 50

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.

02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

03. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.

05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

CAPO 04

CONTRATTI

ART. 51

SCELTA DEL CONTRAENTE

01. COME STABILITO DA APPOSITO REGOLAMENTO SONO DETTATE NORME IN MATERIA. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELLO ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

01. QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE O SI ABBIANO FONDATI MOTIVI PER RITENERE CHE, OVE SI SPERIMENTASSERO, ANDREBBERO DESERTE;

02. QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;

03. QUANDO SI DEBBANO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZI O AD UFFICI DEL COMUNE;

04. QUANDO, AVUTO RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE;

05. QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE ESEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DI STATO.

- PARTE NORMATIVA -

TITOLO 01

ORDINANZE SINDACALI

ART. 52

ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IMPONENDO CON TALI PROVVEDIMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI E

SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI DA ADEMPIERE.

ART. 53

ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IL SINDACO PUO' ADOTTARE ORDINANZE STRAORDINARIE, RICORRENDO NEI CASI CONSIDERATI GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALLA ENTITA' E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDE OVVIARE.

03. DI REGOLA L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI.

04. SE COSTORO NON ADEMPIONO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO I LAVORI NECESSARI VERRANNO FATTI ESEGUIRE D'UFFICIO, ONDE OCCORRE CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA, E DELLE SPESE INCONTRATE SARA' FATTA UNA NOTA CHE RESA ESECUTIVA DAL PREFETTO, SARA' PASSATA ALL'ESATTORE IL QUALE RISCOUOTERA' LA SOMMA IVI INDICATA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, COI PRIVILEGI E NELLE FORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

TITOLO 02

ATTIVITA' REGOLAMENTARI

ART. 54

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

02. PRIMA DELLA LORO ADOZIONE GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO VERRANNO DEPOSITATI PER 15 GIORNI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE E DEL DEPOSITO VERRA' DATO CONGRUO AVVISO AL PUBBLICO CON AVVISO PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO, A MEZZO STAMPA ED IN OGNI ALTRA FORMA UTILE, ONDE CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E/O MEMORIE IN MERITO ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO RESTERA' PUBBLICATO DOPO L'ADOZIONE PER 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO DI LEGITTIMITA', DIVENTERA' OBBLIGATORIO NEL DECIMOQUINTO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE, SALVO CHE SIA ALTRIMENTI SPECIFICAMENTE DISPOSTO.

TITOLO 03

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

03. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE O SU RICHIESTA DI 1/3 DEI CONSIGLIERI O DI 1/3 DELLA POPOLAZIONE. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE PREDETTE E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE, AFFIDANDONE ALLA GIUNTA L'ESECUZIONE.